

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XII
N. 82

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 7 APRILE 1995

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo
sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo
all'azione della Comunità nel settore della statistica

Annunziata il 23 maggio 1995

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione
al Consiglio COM(94)0078 - 94/0026
(CNS) (1),

consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 213 del trattato CE (C3-0231/94),

ritenendo che la base giuridica prescelta
sia inadeguata e che occorra fare riferimento
agli articoli 43, 76, 87, 100, 100 A e
113,

visto l'articolo 58 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i
problemi economici e monetari e la politica
industriale e il parere della commissione

giuridica e per i diritti dei cittadini sulla
base giuridica della proposta (A4-0071/95),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ
Vicepresidente

(1) G.U. C 106 del 14 aprile 1994, pag. 22

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo
all'azione della Comunità nel settore della statistica
(COM(94)0078 - C3-0231/94 - 94/0026(CNS))**

La proposta è approvata con le modifiche seguenti:

**TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (2)**

**Emendamento n. 1
Primo visto**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

**Emendamento n. 2
Articolo 1, paragrafo 2**

2. L'azione della Comunità nel settore della statistica è attuata dagli Istituti di statistica e dagli altri organismi responsabili della produzione di statistiche comunitarie, definiti all'articolo 2, a livello nazionale (autorità nazionali) e comunitario (autorità comunitaria).

**Emendamento n. 3
Articolo 1, paragrafo 3**

3. Si intende per autorità comunitaria il servizio designato, mediante decisione della Commissione, per l'esecuzione dei compiti ad essa riservati dal trattato o dal diritto derivato, nel settore statistico.

**TESTO
MODIFICATO PARLAMENTO**

**Emendamento n. 1
Primo visto**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213 nel combinato disposto con gli articoli 43, 76, 87, 100, 100 A e 113,

**Emendamento n. 2
Articolo 1, paragrafo 2**

2. L'azione della Comunità nel settore della statistica è attuata dagli Istituti di statistica e dagli altri organismi responsabili della produzione di statistiche comunitarie, definiti all'articolo 2, a livello nazionale (autorità nazionali) e comunitario (Istituto statistico delle Comunità europee: EUROSTAT).

**Emendamento n. 3
Articolo 1, paragrafo 3**

3. Soppresso.

(2) G.U. C 106 del 14 aprile 1994, pag. 22.

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Emendamento n. 4
Articolo 1, paragrafo 4

4. L'Istituto monetario europeo e le banche centrali nazionali non partecipano all'azione della Comunità nel settore della statistica. L'articolo 8 definisce la cooperazione fra la Commissione e l'Istituto monetario europeo.

Emendamento n. 5
Articolo 4, paragrafo 2

2. La Commissione presenta all'esame del CPS, in occasione del primo semestre di ogni anno, gli orientamenti in previsione dell'attuazione del programma statistico comunitario, e in particolare le priorità previste nelle azioni da intraprendere, tenendo conto dei vincoli finanziari sul piano nazionale e comunitario, nonché dell'utilità delle disposizioni comunitarie che le disciplinano.

La Commissione tiene in massima considerazione i commenti del CPS e dà loro il seguito che ritiene più adeguato.

Emendamento n. 6
Articolo 11, paragrafo 4

4. Le condizioni di accesso per gli utenti sono disciplinate dalla politica tariffaria di ogni autorità sulla base dell'informazione e della cooperazione reciproca tra le autorità statistiche nazionali e quella comunitaria.

Emendamento n. 7
Articolo 20, paragrafo 2,
secondo e terzo comma

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere

TESTO
MODIFICATO PARLAMENTO

Emendamento n. 4
Articolo 1, paragrafo 4

4. L'articolo 8 definisce la cooperazione fra la Commissione e l'Istituto monetario europeo.

Emendamento n. 5
Articolo 4, paragrafo 2

2. La Commissione presenta all'esame del CPS, in occasione del primo semestre di ogni anno, gli orientamenti in previsione dell'attuazione del programma statistico comunitario, e in particolare le priorità previste nelle azioni da intraprendere, calcolando gli oneri finanziari per la Comunità e gli Stati membri, nonché tenendo conto dell'utilità delle disposizioni comunitarie che le disciplinano.

La Commissione tiene in massima considerazione i pareri del CPS e dà loro il seguito che ritiene più adeguato.

Emendamento n. 6
Articolo 11, paragrafo 4

4. Le condizioni di accesso per gli utenti sono disciplinate da ogni autorità sulla base dell'informazione e della cooperazione reciproca tra le autorità statistiche nazionali e l'Istituto statistico delle Comunità europee: EUROSTAT.

Emendamento n. 7
Articolo 20, paragrafo 2,
secondo e terzo comma

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio dell'Unione europea.

In tal caso

la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi a partire dalla data della comunicazione al Consiglio dell'Unione europea;

il Consiglio dell'Unione europea, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Emendamento n. 8
 Articolo 20, paragrafo 3

3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio dell'Unione europea è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono oggetto della ponderazione di cui all'articolo summenzionato. Il presidente non prende parte al voto.

La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del comitato.

Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio dell'Unione europea una proposta relativa alle misure da

TESTO
MODIFICATO PARLAMENTO

espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea.

In tal caso

la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi a partire dalla data della comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea;

il Consiglio dell'Unione europea, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente, previa consultazione del Parlamento.

Emendamento n. 8
 Articolo 20, paragrafo 3

3. Soppresso

Soppresso

Soppresso

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

adottare. Il Consiglio dell'Unione europea delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio dell'Unione europea non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Emendamento n. 9
Articolo 21

TESTO
MODIFICATO PARLAMENTO

Soppresso

Emendamento n. 9
Articolo 21

p.m. Modificare l'articolo 21 « Funzionamento del comitato del segreto statistico » in modo conforme all'emendamento relativo all'articolo 20, paragrafo 2.

